COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

GATTO ed altri: Estensione al liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena» di Venezia delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (1957) 729

PRESIDENTE 729, 730, 731

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore* . . 729, 730

FRANCESCHINI FRANCESCO. 730, 731

LOZZA 730, 731

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 731

D'AMBROSIO: Graduatoria concorso direttivo *B-4* (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2142-*B*) . 732

PRESIDENTE 732, 733, 734

D'AMBROSIO, *Relatore* 732, 733

LOZZA 732

MALAGUGINI 732

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 732, 733, 734

BUZZI 732

BADALONI MARIA 733

GUI 733

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Istituzione delle scuole elementari carcerarie e reggimentali. (1418) 734

PRESIDENTE 734, 736, 737

BUZZI, *Relatore*. 734

BADALONI MARIA 736

LOZZA 736

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 736

Votazione segreta:

PRESIDENTE 737

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gatto ed altri: Estensione al Liceo linguistico femminile «Santa Caterina da Siena» di Venezia delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (1957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gatto e altri: « Estensione al Liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere »

Il relatore, onorevole Vittoria Titomanlio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. L'articolo 15 del decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1062, autorizza le alunne che hanno frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza presso la scuola civica « Regina Margherita » di Genova o presso la scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano a essere ammesse agli istituti superiori di istruzione per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

L'articolo 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, stabilisce poi che « le disposizioni per

le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori delle alunne licenziate dalle scuole civili Alessandro Manzoni di Milano e Regina Margherita di Genova sono estese alle alunne dell'istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano ».

A Venezia, che è centro di afflusso di stranieri, fin dal 1952 è sorto un liceo di cultura e lingue, autorizzato con decreto ministeriale 13 ottobre 1952. Questo liceo oggi è al quarto anno di vita e chiede l'estensione delle provvidenze legislative già elargite all'istituto « Marcelline » di Milano, alla scuola « Alessandro Manzoni » di Milano e alla scuola « Regina Margherita » di Genova, con applicazione dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, che detta norme per l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e istituti superiori.

A me pare che la Commissione non debba trovare difficoltà alla estensione di un beneficio già concesso, tanto più che si tratta di favorire delle alunne le quali frequentano la scuola in una città che è veramente centro di forestieri ed avranno quindi modo di trovare una adeguata sistemazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Condivido pienamente le osservazioni del relatore. Aggiungo che siamo attualmente di fronte all'estendersi di un fenomeno molto interessante, che lo Stato può controllare senza spesa, anche per giungere esso stesso alla istituzione di questo tipo di licei, che riproduce il liceo moderno di una volta. In questi licei all'approfondimento dello studio classico — fermi restando i programmi di italiano, storia, filosofia, geografia, scienze naturali, ecc. — vengono sostituiti corsi di lingue e letterature per cinque anni con due lingue straniere, una principale e l'altra accessoria, insegnate una da un insegnante italiano, l'altra da un insegnante straniero.

È un'impostazione seria e interessante. Infatti il liceo « Santa Caterina » di Venezia è stato più volte ispezionato e i rapporti degli ispettori sono stati pienamente favorevoli.

In situazione analoga al liceo di Venezia è il liceo delle Orsoline del Sacro Cuore, sorto a Cortina d'Ampezzo, città anche essa aperta largamente al traffico turistico, con larghe possibilità d'impiego per le alunne diplomate. È un istituto fiorente, che in quattro anni ha raggiunto ottanta allievi. I programmi sono identici a quelli dell'altro istituto, con l'aggiunta dalla lingua russa, lingua difficilissima, per la quale, date anche le difficoltà della grafia, si prevede un'opera di faticoso insegnamento.

Come ho detto, sono fenomeni che lo Stato ha interesse a controllare, senza spendere nulla per questo controllo. Da un minimo di 15 e 20 alunne, i due istituti che ho citato sono passati a 83 e 90 rispettivamente.

Pertanto, mentre sono favorevole all'approvazione della proposta di legge, desidero presentare un emendamento per l'estensione del beneficio all'istituto di Cortina d'Ampezzo.

Inoltre, per evitare il prolungarsi di questa legislazione frammentaria, propongo un comma aggiuntivo col quale si autorizzi il Ministero della pubblica istruzione a estendere il beneficio in oggetto a tutti gli alunni provenienti da istituti che ne saranno riconosciuti meritevoli.

Con questo comma aggiuntivo si eviterebbe la necessità di legiferare ulteriormente, prendendo in considerazione il caso per caso; poiché mi consta che oltre quelli che sono stati indicati, vi sono altri istituti che si trovano sullo stesso piano.

Si consideri d'altra parte — perché i membri della Commissione non abbiano preoccupazioni — che tutto quello che si concede a questi istituti è di ammettere le alunne a dare l'esame di ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e istituti superiori d'istruzione. La loro preparazione sarà quindi vagliata attraverso l'esame.

PRESIDENTE. Se fosse accolto il comma aggiuntivo, sarebbe superfluo il primo emendamento.

FRANCESCHINI FRANCESCO. In linea di massima è esatto; però i due istituti di Santa Caterina e delle Orsoline hanno già compiuto quattro anni di vita, per cui nel prossimo anno le alunne dovrebbero già sapere se possono essere ammesse agli esami. Se abbandonassimo il primo emendamento, le allieve dell'istituto delle Orsoline perderebbero un anno scolastico.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Io sono favorevole all'emendamento e al comma aggiuntivo.

LOZZA. Desidero innanzitutto osservare che lo Stato, come ha provveduto alla istituzione degli istituti professionali, così dovrebbe istituire licei linguistici. Si potrebbe in tal modo vedere la situazione con maggior chiarezza.

Detto questo, poiché noi siamo favorevoli al controllo dello Stato e, di conseguenza all'esame di Stato; che questi istituti tale esame

avranno con una commissione statale; che gli alunni debbono, inoltre, sostenere un esame d'ammissione, non possiamo che raccomandare il migliore controllo sì che a ogni giovane capace sia aperta la strada come intendiamo sia aperta.

Quanto all'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Franceschini tendente alla estensione a quegli istituti che hanno la possibilità e sono nelle condizioni volute, esso lascia piuttosto perplessi circa la sua portata; cioè circa il numero degli istituti in Italia che faranno la richiesta. Quando avemmo a trattare degli istituti di Genova e di Milano l'onorevole Malagugini avanzò la stessa riserva, poi demmo il nostro voto favorevole. Vorrei sentire, prima di pronunciarmi, il parere del Governo.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Ministero non può essere favorevole in ragione della legislazione frammentaria riguardante questi istituti e ciò pur riconoscendo i grandi loro meriti. Il Governo accetta molto volentieri la raccomandazione fatta in questa sede di prendere in considerazione una legislazione ponderata e chiara per questi istituti linguistici dei quali vi è la più grande necessità in Italia.

Altro argomento che induce il Ministero della pubblica istruzione ad avvertire la necessità di legiferare al più presto in materia deriva dalla considerazione del secondo emendamento proposto dall'onorevole Franceschini che non possiamo accettare in quanto si tratta di istituti che sono stati vagliati nei loro programmi ma che hanno programmi diversi, non sono istituti standardizzati — e di questo traggono la loro vitalità — sono esperimenti ancora indeterminati che però alla loro stessa indeterminatezza attingono la loro vera e viva funzionalità sia nei metodi di insegnamento delle lingue, sia nella scelta delle lingue stesse.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Intendevo, nel presentare il secondo emendamento, creare una situazione facilmente accettabile per il Ministero della pubblica istruzione dato che non si sarebbero, d'ora innanzi, più creati provvedimenti legislativi frammentari dandosi facoltà allo stesso Ministero di ispezionare e vagliare eventuali altri istituti e di consentire ad essi, con decreto, caso per caso, di livellarsi sul piano degli istituti ai quali è già stata consentita l'estensione e che bene funzionano.

Se però l'onorevole Sottosegretario esprime sull'emendamento aggiuntivo la sua riserva, non ho difficoltà a ritirarlo pregando la Commissione di accogliere il testo così come esso è stato presentato, ma con l'aggiunta dell'emendamento che pone sullo stesso piano dell'istituto « Santa Caterina da Siena » di Venezia, il liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha già espresso il suo parere e si rimette alla Commissione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ritiro il secondo emendamento da me presentato.

LOZZA. Mi rendo conto della giustezza delle ragioni esposte dall'onorevole rappresentante del Governo riguardo al secondo emendamento presentato dall'onorevole Franceschini; insisto però affinché il Governo istituisca i licei linguistici così come è stato fatto per gli istituti professionali. Quando questi licei linguistici statali saranno in funzione, assieme a quelli privati, si potrà studiare una legislazione che risolva il problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » (oggi « Deledda ») di Genova e istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, sono estese alle alunne del liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia, al quale si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 attobre 1951, n. 1130 ».

Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Franceschini Francesco:

« *All'articolo unico aggiungere, dopo le parole*. liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia, *le parole*: e del liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo così modificato:

«Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate

dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » (oggi « Deledda ») di Genova e Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, sono estese alle alunne del liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e del liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, ai quali si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato D'Ambrosio: Graduatoria concorso direttivo B-4. (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato). (2142-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole D'Ambrosio: « Graduatoria concorso *B*-4 ». La proposta è stata modificata dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'onorevole D'Ambrosio, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modificazioni approvate dal Senato.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Il Senato, pur riconoscendo giusti i motivi da noi addotti nel presentare l'attuale proposta, ha ritenuto opportuno restringere la portata della nostra proposta riducendo dalla metà a un terzo i posti di nuova istituzione.

Propongo l'approvazione della modifica proposta dalla VI Commissione permanente del Senato, per non apportare, con un ulteriore ritardo, danno agli interessati.

LOZZA. Non ritengo potermi associare alla protesta elevata dall'onorevole relatore in quanto la modifica proposta dal Senato è derivata da un attento studio della questione. In ogni concorso una parte degli idonei rimane esclusa; nostro compito è quello di sistemare il maggior numero di persone possibile, lasciando aperti i concorsi per altri. Se dovessimo discutere della idoneità, dovremmo dire che essa comincia a centoventi duecentesimi e non a centoquaranta duecentesimi.

Noi pensiamo che riducendo ad un terzo dei posti vacanti, si lascia più larga possibilità; possiamo quindi dire che la modifica proposta dalla VI Commissione permanente del Senato è stata dettata dalla prudenza. Bisogna considerare che molti vincitori del concorso B-4 sono vincitori anche di quello dei combattenti e quindi lasceranno il posto vacante; molti altri idonei potranno così essere sistemati. Ora è aperto un altro concorso e possiamo essere tranquilli che per i vincitori ci saranno i posti, forse, vi sarà un altro provvedimento per i direttori incaricati. Questi sono i motivi che mi spingono a dire che la modifica è stata dettata dalla prudenza e che noi possiamo con tranquillità approvarla.

MALAGUGINI. Ho una preoccupazione a questo riguardo. I colleghi sanno che in data 7 gennaio 1956 è stato bandito un concorso a direttori di carattere generale, per quattrocento posti. Anzi, si sa in via ufficiosa che entro il mese di settembre dovrebbero cominciare le prove scritte di questo concorso generale.

Ora io non vorrei che, in base alla norma contenuta in questa proposta di legge, che riserva la metà dei posti attualmente disponibili e di quelli che si renderanno vacanti, nonché un terzo di quelli di nuova istituzione ai concorrenti previsti dalla proposta stessa, non vorrei, dicevo, che venisse intaccata la riserva dei 400 posti per i quali è stato bandito il concorso regolare.

In un primo tempo mi ero proposto di presentare un ordine del giorno per affermare la indisponibilità di questi 400 posti, ma per guadagnare tempo e perché sono scettico sul valore degli ordini del giorno, mi accontenterei di una assicurazione formale in proposito dell'onorevole Sottosegretario.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono disponibili i posti già messi a concorso. Essi sono bloccati e accantonati.

BUZZI. Il problema delle direzioni didattiche, nonostante questo nostro legiferare che talvolta suscita delle perplessità all'interno e all'esterno della scuola, mi sembra che sia avviato a una normalizzazione. Il famoso concorso direttivo di otto anni sta per essere concluso, nonostante i ricorsi e i controricorsi al Consiglio di Stato; è stato bandito il concorso ordinario a cui faceva riferimento l'onorevole Malagugini e si è in attesa di una decisione in merito al concorso speciale per i direttori incaricati; ma, quello che importa di più di ogni altra cosa, è l'istituzione di 1200 nuove direzioni didattiche in un triennio. Se questo avverrà secondo gli impegni che il Governo ha preso in passato, sarà possibile adeguare un pò meglio l'organico delle direzioni didattiche e coprire i posti vacanti.

Per queste ragioni credo che la proposta D'Ambrosio acquisti un valore, in quanto, utilizzando personale vagliato attraverso prove di

esame regolare, si copriranno dei posti che resterebbero in altro modo vacanti.

Io mi associo alla preoccupazione dell'onorevole Malagugini per il concorso normale, perché dobbiamo pure tenere presenti coloro che, non avendo mai potuto espletare funzioni di direttore — sia pure come direttore incaricato — hanno, nonostante ciò, la preparazione culturale e professionale che si esige per la partecipazione a questi concorsi. Riconosco il valore della dichiarazione che ha fatto il rappresentante del Governo, che cioè i quattrocento posti sono comunque salvi; d'altra parte mi pare evidente che, parlando la legge di « posti disponibili », essa intende prescindere dai 400 posti che già sono stati impegnati al momento in cui è stato bandito il concorso. Tuttavia, affinché resti un segno di questa nostra discussione e della nostra intenzione di sollecitare ogni atto che possa portare alla normalizzazione di questo settore, ho preparato un ordine del giorno, che, accogliendo la preoccupazione dell'onorevole Malagugini, fa voti perché si proceda con la massima sollecitudine a espletare il concorso già bandito i cui termini sono già scaduti.

BADALONI MARIA. Io prendo la parola per fare un voto non solo al Governo ma a tutti i componenti la Commissione, quantunque l'argomento a cui intendo riferirmi non sia strettamente aderente all'oggetto della proposta di legge in esame.

Abbiamo da molti anni pendenti numerosi concorsi, per i quali si sta svolgendo una serie di riaperture di termini e di richieste varie fatte dagli aspiranti. Debbo dare atto che le organizzazioni sindacali, le quali sono accusate spesso di essere eccessivamente sensibili alle istanze del personale, in questo caso hanno cercato di arginare tutte le pretese che sono state avanzate, dichiarando che è tempo, una volta tanto, di mettersi sulla via regolare.

Io raccomando quindi che si mandino avanti al più presto le graduatorie dei quattro concorsi pendenti e si esplichi il concorso per il quale abbiamo avuto poco fa assicurazioni dal rappresentante del Governo, al fine di porsi finalmente sulla via normale. Soprattutto usiamo per tutti uno stesso metro, altrimenti rischiamo di fare il danno della scuola mettendo gli uni contro gli altri e di fare delle concessioni sulle quali non sono d'accordo le stesse organizzazioni sindacali.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'emendamento apportato dalla IV Commissione permanente del Senato.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Gli interventi degli onorevoli Malagugini e Lozza riguardano il presente dimenticando un poco il passato. Noi siamo preoccupati per l'avvenire e per la scuola, ma questa legge ha una lunghissima storia che ha inizio nel 1942.

Non comprendo poi come l'onorevole Lozza possa pensare di scendere a 6/10; sia con il concorso *B*-6 sia con gli altri ci siamo sempre fermati a 7/10.

GUI. Desidererei avere un quadro generale della situazione di questi concorsi per direttori didattici. Credo sia la cosa più confusa attualmente esistente al Ministero della pubblica istruzione. Soprattutto desidererei sapere se ci sono i posti per i concorsi in espletamento e per un concorso che mi risulta essere in preparazione.

PRESIDENTE. La richiesta da lei posta è stata già avanzata dalla onorevole Maria Badaloni e il Sottosegretario ha garantito che i 400 posti sono accantonati; sono, cioè, già pronti.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« Tutti i concorrenti a posti di direttore didattico governativo in prova del concorso generale per titoli ed esami denominato *B*-4 indetto con decreto ministeriale del 28 luglio 1948 e, poi, riaperto nel 1950, che abbiano conseguito o superato la votazione di 140/200, saranno assunti nei ruoli direttivi fino all'esaurimento della graduatoria.

Ad essi sarà riservata la metà dei posti attualmente disponibili, di quelli che si renderanno vacanti e di quelli di nuova istituzione ».

Do lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma, approvato dal Senato:

« Ad essi saranno riservati la metà dei posti attualmente disponibili e di quelli che si renderanno vacanti e un terzo di quelli di nuova istituzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo che risulta così modificato:

« Tutti i concorrenti a posti di direttore didattico governativo in prova del concorso generale per titoli ed esami denominato *B*-4, indetto con decreto ministeriale del 28 luglio 1948 e, poi, riaperto nel 1950, che abbiano conseguito o superato la votazione di 140/200, saranno assunti nei ruoli direttivi fino all'esaurimento della graduatoria.

Ad essi saranno riservati la metà dei posti attualmente disponibili e di quelli che si renderanno vacanti e un terzo di quelli di nuova istituzione ».

(*È approvato*).

L'onorevole Buzzi ha presentato un ordine del giorno del quale do lettura:

« La VI Commissione,

nell'atto di approvare la proposta di legge dell'onorevole d'Ambrosio;

considerato il grave turbamento che alla scuola elementare deriva dal numero insufficiente delle direzioni didattiche e dall'essere ancora in gran numero vacanti;

fa voti perché il Governo proceda col massimo impegno a normalizzare tale deprecata situazione e provveda, nel più breve tempo possibile a espletare il concorso normale a 400 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1956 ».

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Istituzione delle scuole elementari carcerarie e reggimentali. (1418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Badaloni Maria, Dal Canton Maria Pia e Buzzi: « Istituzione delle scuole elementari carcerarie e reggimentali ».

Il relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZI, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Titomanlio affronta uno degli aspetti più delicati dell'istruzione complementare alla scuola elementare, cioè quello delle scuole speciali o scuole per adulti.

Le scuole carcerarie e reggimentali, come è noto a tutti, non hanno una fisionomia di scuole speciali; tuttavia sono tra quelle istituzioni che nel testo unico della scuola elementare hanno una loro particolare legislazione e per le quali le norme pratiche di regolamentazione e di esecuzione sono ancora affidate, più che a testi legislativi, a circolari ministeriali.

Ma, ciò che importa molto di più, sta il fatto che né l'uno né l'altro di questi tipi di scuole hanno una adeguata sistemazione sia dal punto di vista istituzionale, sia da quello del trattamento economico e del riconoscimento dovuto al personale in esse impegnato.

Premetto che, d'accordo con l'onorevole proponente, per superare difficoltà che non sembravano facili a risolvere nella sede di questa stessa proposta di legge, si è ritenuto opportuno di modificare la proposta stessa, limitandola alle scuole carcerarie, prescindendo cioè da quelle reggimentali, poiché nel frattempo l'addestramento delle reclute e la dislocazione dei corpi armati hanno subìto una evoluzione che consiglia di rivedere la materia in aderenza al nuovo stato di fatto.

La Commissione, perciò, è invitata a pronunciarsi sulla parte della proposta che riguarda particolarmente le scuole carcerarie.

Che cosa rappresenta di nuovo la proposta di legge, rispetto alla legislazione vigente?

L'articolo 105 del testo unico della scuola elementare prevede l'istituzione nelle carceri e negli stabilimenti di pena di queste scuole per i carcerati analfabeti o per coloro che vogliono completare o arricchire la loro istruzione.

Questo articolo del testo unico rimane valido così com'è. Manca però a tutt'oggi il decreto reale — e non potrà evidentemente ormai più venire — che doveva essere emanato di intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero di grazia e giustizia per dare pratica applicazione all'articolo 105. Perciò, se oggi esistono delle scuole negli stabilimenti di pena, è soltanto perché il regolamento carcerario prevede l'istituzione nell'interno degli stabilimenti di pena di corsi di primo e di secondo tipo per i carcerati analfabeti o per quelli che vogliono arricchire la loro preparazione culturale. A questo regolamento carcerario si è attenuto il Ministero della pubblica istruzione, emanando delle circolari, fino a quella importante del 4 marzo 1948, con la quale si è data una regolamentazione sia alla istituzione di queste classi, sia alla scelta degli insegnanti, sia al loro ordinamento didattico, ai programmi, agli orari, ecc.

Si prevede un programma di studi di 15 ore settimanali e si fa distinzione tra le ore da dedicare agli analfabeti per la prima istruzione e le ore da dedicare alle cosiddette sale di studio per quelli che vogliono essere intrattenuti con conversazioni di carattere culturale.

Quanto alla scelta degli insegnanti, si prevede che debba avvenire sulla base di un elenco formulato dai provveditori agli studi sulla scorta di domande fatte dal personale, per il quale si stabiliscono determinati requisiti: che siano cioè insegnanti disoccupati, insegnanti combattenti e reduci, insegnanti di ruolo, qualora non vi sia personale fuori ruolo che desideri insegnare in questo tipo di scuole. L'elenco è sottoposto al direttore del carcere per la scelta del personale da destinare all'insegnamento. Il compenso al personale è disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, il quale stabilisce che gli insegnanti sono pagati a ore: un venticinquesimo dello stipendio mensile per ogni ora settimanale. Di guisa che questi insegnamenti ricevono un compenso che si aggira sulle 15 o 16 mila lire mensili per dieci mesi d'insegnamento. Non esiste un organico. È evidente che questo personale è assunto anno per anno. Il servizio è riconosciuto valido a tutti gli effetti.

Data questa situazione giuridica, le scuole carcerarie sono state talvolta la palestra per molti missionari della scuola, che, in aggiunta al loro orario nella scuola normale, si sono dedicati a questo apostolato educativo per gli adulti carcerati e sono state un ponte di passaggio per il personale disoccupato che, attraverso la scuola carceraria, si è fornito di titoli per potere accedere alla scuola normale con maggiore probabilità di successo in un qualsiasi concorso.

Questi sono gli elementi essenziali per poter giudicare la situazione.

Ora la Commissione ha davanti a sé due proposte: una è quella dell'onorevole Titomanlio Vittoria, riveduta, d'accordo con la stessa proponente, nel testo che è stato distribuito a tutti gli onorevoli commissari; l'altra è stata elaborata dal Ministero. Senza illustrare quest'ultima, desidero esprimere su di essa un giudizio di massima prima di procedere all'esame degli articoli, perché rappresenta una soluzione diversa che la Commissione, a mio avviso, deve tenere presente.

Abbiamo un capitolo di bilancio di 300 milioni di lire, da destinarsi alle scuole carcerarie e alle scuole reggimentali. Secondo le previsioni di bilancio, gli insegnanti nell'uno e nell'altro tipo di scuole sono 1900, 700 dei quali si pensa che siano impegnati nelle scuole carcerarie. Si calcola quindi che dei 300 milioni suddetti, cento siano destinati per questo secondo tipo di scuole.

Ora, le possibilità che si presentano alla Commissione sono due: la prima è di allargare l'organico normale della scuola elementare, comprendendovi anche la scuola carceraria e utilizzando perciò posti di nuova istituzione, oppure posti soppressi altrove e trasferiti in uno di questi stabilimenti carcerari. In questo modo si ricorrerebbe ai normali mezzi di bilancio, come indica la proposta di legge, perché le nuove istituzioni sono previste e hanno già una loro copertura, come hanno una loro copertura anche i posti che vengono trasferiti. In sostanza, non si creerebbe un organico speciale delle scuole carcerarie, ma si sottrarrebbero alla scuola elementare un certo numero di posti.

L'altra possibilità è quella di distaccare nelle classi istituite presso gli stabilimenti carcerari personale di ruolo, usando di quella forma di distacco già prevista per altri casi e che qui potrebbe avere una sua legislazione ben precisa. Prescindendo dalle norme transitorie che riguardano il personale che si è acquistato benemerenze e competenza insegnando in passato in questo tipo di scuole, si provvederebbe per il futuro.

Nell'uno e nell'altro caso daremmo pratica attuazione all'articolo 105 del testo unico, ciò che fino a oggi non è avvenuto; nell'uno e nell'altro caso avremmo insegnanti scelti con concorso e che, avendo una retribuzione normale, sarebbero in condizioni di dignità e di tranquillità; nell'uno e nell'altro caso si farebbe compiere un passo avanti notevole alle scuole carcerarie, dando a esse una sistemazione precisa. Però nel primo caso sarebbe l'organico della scuola elementare che si aprirebbe a comprendere anche questi insegnanti da destinare alle scuole per adulti. Tuttavia le scuole carcerarie, rispetto alle scuole reggimentali, hanno un'importanza e un rilievo dal punto di vista didattico molto diversi.

Perché le scuole reggimentali, per la brevità del tempo che le reclute trascorrono nei centri di addestramento, hanno veramente i caratteri della scuola popolare la quale, con mezzi di eccezione, vuole procurare una istruzione elementarissima ai giovani o agli adulti che la frequentano. Le scuole carcerarie, invece, distribuiscono il loro insegnamento in un tempo molto maggiore; hanno orari e programmi che più si adeguano ai programmi normali e, soprattutto, dal regolamento carcerario, all'insegnante vengono conferiti compiti che vanno più in là della funzione didattica, sì che l'insegnante diventa uno degli elementi ed uno degli operatori dell'azione di rieducazione che nel carcere deve compiersi. Se noi dessimo, quindi, a questa scuola, un respiro maggiore di quanto non le si

possa dare considerandola alla stregua dei corsi popolari, certamente faremmo cosa conforme e alla natura di questo tipo particolare di scuola e ai compiti sociali che, mediante essa, il legislatore si è proposto.

È necessario però considerare che, anche nel carcere può verificarsi una mutevolezza di condizioni, cioè un aumento o diminuzione della popolazione scolastica; avremo però, in questo caso, sempre una valvola di sicurezza poiché il regolamento generale della istruzione elementare prevede che, qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di quello previsto, si provveda con la scuola normale; qui si tratta però di insegnanti della scuola normale che hanno una competenza e una specializzazione particolari.

Nel caso del distacco, invece, ci adeguiamo maggiormente alla mutevolezza della popolazione scolastica carceraria, ci troviamo nella condizione di rispettare maggiormente la libertà di scelta da parte del direttore delle carceri (perché il direttore del carcere sceglie fra tutti gli insegnanti in organico) ma lasciamo questa scuola in una situazione di precarietà.

Queste sono le due proposte oggi avanzate. La seconda è un emendamento all'emendamento. Vorrei chiedere alla Commissione un giudizio in linea generale, rimandando l'esame degli articoli ad una successiva seduta perché, nello sforzo di trovare la migliore soluzione, è affiorata una idea che, a mio modesto avviso ed anche a parere di altri, potrebbe rappresentare una utile conciliazione dell'una e dell'altra proposta: utilizzando i 100 milioni già esistenti in bilancio (ammettendo che, dei 300 milioni, duecento vadano alle scuole reggimentali) si potrebbe arrivare con gradualità a istituire dei posti di organico da destinarsi alle scuole carcerarie, restando sempre salva la possibilità della loro soppressione o del trasferimento nella ipotesi che lo stabilimento carcerario vedesse diminuita la sua popolazione, quindi con la massima possibilità di adeguamento alle esigenze della popolazione carceraria. non si avrebbe, così, il fenomeno della sottrazione agli esigui stanziamenti per le nuove istituzioni, dei fondi da destinarsi alle scuole carcerarie. Il fine è nobile ma non si deve fare una cosa a detrimento dell'altra. Daremmo effettivamente una sistemazione a questo tipo di scuola senza avere un aggravio di spesa, senza lasciare le cose in uno stato fluido.

Se la Commissione vuole esaminare in questa stessa seduta la proposta, dichiaro di essere solidale con gli emendamenti da me proposti e che ho concordati con l'onorevole proponente. Non ignoro che è stato elaborato un testo che ricorre alla forma del distacco, dico però che, di fronte a questa nuova proposta, ritengo che la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i fondi già stanziati in bilancio, per attuare un programma graduale di normalizzazione del settore creando veramente dei nuovi posti in organico senza operare alcuna sottrazione alla scuola elementare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BADALONI MARIA. La esauriente relazione svolta dall'onorevole Buzzi ci esime dallo spiegare ancora i motivi, le ragioni e l'opportunità della sistemazione di questa scuola.

Concordo con il relatore sulla opportunità di avere alcuni giorni di tempo per poter fare degli accertamenti che ci potrebbero portare ad una soluzione che può venire incontro alle esigenze della scuola ed anche degli insegnanti e non contrastare col pensiero più volte espresso, se pure non ufficialmente, dal Governo e dal Ministero nei contatti avuti. Al Ministero della pubblica istruzione, la direzione interessata si pone questi problemi e, probabilmente, con una istituzione di posti corrispondente alla somma attualmente stanziata nel bilancio si potrebbe giungere ad una maggiore stabilità senza incidere sulle esigenze della scuola a carattere generale.

A me pare opportuno approfondire questi dati così che sono solidale con la richiesta di un rinvio di alcuni giorni.

LOZZA. Mi dichiaro favorevole alla accettazione della proposta di un breve rinvio della discussione. Si tratta di vedere come vogliamo risolvere il problema. Possiamo anche richiamare dei precedenti che ci possono essere di aiuto come ad esempio il caso dei maestri dei convitti nazionali che sono stati passati in ruolo generale; in verità si è aumentato il numero dei posti; non si è mantenuto fermo l'organico comandando gli insegnanti di organico nei convitti nazionali. La stessa soluzione si è avuta nel caso delle scuole medico-pedagogiche; si è aumentato l'organico, non si sono comandati gli insegnanti che già erano in ruolo.

Dobbiamo tener presente che l'organico, così come è stato studiato per le scuole elementari, ha una funzione riguardo alle scuole elementari, e dobbiamo mirare, quindi, a quell'aumento di posti per quegli insegnanti che già si dedicano o che vorranno specializzarsi in questo insegnamento del tutto particolare e dal punto di vista didattico e dal punto di vista umano.

Le due proposte, quindi, si vanno convogliando verso una forma nuova perché, se accettiamo di aumentare l'organico, è evidente che poi, nell'ambito dell'organico stesso, verranno fatti quei trasferimenti e quei comandi che si intende voler fare.

Ad esempio, gli insegnanti delle scuole medico-pedagogiche sono entrati nell'organico ed ora, quando si fanno i concorsi, i vincitori hanno quel diploma particolare.

Occorre tener presente che abbiamo del personale specializzato che si è sacrificato, che deve essere sistemato ed avere un riconoscimento e che dobbiamo pensare alla preparazione di un personale veramente adatto.

Ritengo che molto importante sia l'inizio: ora facciamo un passo; avremo poi tutta una serie di situazioni da sistemare per la scuola speciale e questo avverrà proprio con l'aiuto del passo che sapremo fare adesso.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dati gli scambi di ideee che, come ha detto il relatore, vi sono stati su questa proposta di legge, sono d'accordo per un rinvio della discussione, purché sia un rinvio di pochi giorni.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge dell'onorevole Titomanlio è rinviata alla settimana prossima. Il rinvio deve intendersi anche nel senso che la Commissione concorda sull'idea di stralciare tutta la parte che riguarda le scuole reggimentali e che l'orientamento dell'onorevole relatore viene accettato come indicativo nello studio che si deve fare.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

GATTO ed altri: «Estensione al liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere» (1957).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

D'AMBROSIO: «Graduatoria concorso direttivo B-4» (2141-*B*).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Cavaliere Alberto, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, De Totto, Ermini, Fabriani, Frenceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Lozza, Malagugini, Montanari, Natta, Pino, Pitzalis, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria, Vischia.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI